

Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

(Trovincia di Salemo)

Ordinanza nº 165 del **06 011**. 2010

IL SINDACO

- Visto la nota del Comando Polizia Municipale di Capaccio, prot. n. 35390/R del 17/08/2010 relativa alla trasmissione esiti accertamenti in relazione alla presenza di copertura in lastre cemento amianto in Via E. Fermi n. 8 di Capaccio Scalo;
- Visto la nota dell'ASL Salerno, prot. n. 894 e 895/UOP del 09/08/2010, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato dall'Unità Operativa Semplice "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" (ex UOPC ed ex UOLL) del Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 del Distretto Sanitario di Capaccio-Roccadaspide, effettuato presso un fabbricato sito in Via E. Fermi n. 8 (ex n. 4), località Capaccio Scalo, risultante di proprietà del Sig. RIVIELLO Pasquale nato a Felitto (SA) il 04/06/1938 e residente in Capaccio (SA) alla Via Via E. Fermi n. 8 (ex n. 4);
- Le risultanze del sopralluogo summenzionato, hanno portato ad accertare che in aderenza del fabbricato citato, insiste una tettoia in fibrocemento aperta su due lati. Lo spazio sotto la tettoia viene utilizzato dal Sig. RIVIELLO Pasquale sopra generalizzato, come area coperta di collegamento tra due corpi di fabbrica costituenti l'abitazione e quale superficie estiva di soggiorno. Le onduline di fibrocemento sono posizionate con una discreta inclinazione e senza contro soffittatura, lasciando una cospicua spaziatura tra l'intradosso ed il piano di campagna.
- Sul materiale di copertura (del tipo eternit ®), non sono stati individuati loghi o marchi di produzione, quindi i contenuti restano ignoti. Visivamente le lastre di fibrocemento si presentano in uno stato discreto, senza evidenze di sgretolamenti che possono generare un rilascio di fibre nell'ambiente circostante.
- Dalla stesura della scheda di valutazione e metodica di giudizio dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto è stato rilevato un indice di degrado pari a 36 (I.D. compreso tra 25 e 44), che prevede l'esecuzione di bonifica entro 3 anni.
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Considerato che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aero disperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ray detector e Energy Dispersive Spectrometry).
- Richiamato il Verbale di sopralluogo ASL Salerno Unità Operativa Semplice "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo, prot. n. 894 e 895/UOP del 09/08/2010;
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.
 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001).
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- **rimozione**: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura**: confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- incapsulamento: trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Salva ed impregiudicata l'azione penale; .

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. RIVIELLO Pasquale nato a Felitto (SA) il 04/06/1938 e residente in Capaccio (SA) alla Via E. Fermi n. 8 (ex n. 4), in qualità di proprietario del fabbricato in premessa citato, di provvedere nel termine perentorio di **giorni 30 (trenta)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025 (SINAL) in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 14/05/1996 le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia in argomento, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di fibre pericolose.

ORDINA ALTRESI

Che il Sig. RIVIELLO Pasquale sopra generalizzato, in qualità di proprietario del fabbricato in questione, trasmetta in tempo utile, copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite:

- All'ASL Salerno Unità Operativa Semplice "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" - Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo.
- 2. Al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

- 1. Al Sig. RIVIELLO Pasquale nato a Felitto (SA) il 04/06/1938 e residente in Capaccio (SA) alla Via E. Fermi n. 8 (ex n. 4);
- 2. All'ASL Salerno Unità Operativa Semplice "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" - Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo.
- 3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
- 4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
- 5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il Sindaco p.a. Pasquale Marino